# ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

20 marzo 1998 \*

Nella causa T-191/96,

CAS Succhi di Frutta SpA, società di diritto italiano, con sede in Castagnaro (Verona), con gli avv. ti Alberto Miele, del foro di Padova, Antonio Tizzano e Gian Michele Roberti, del foro di Napoli, e Carlo Scarpa, del foro di Venezia, 36, place du Grand Sablon, Bruxelles,

ricorrente,

### contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paolo Ziotti, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 6 settembre 1996, che modifica la decisione della stessa Commissione 14 giugno 1996, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian, conformemente al regolamento (CE) 7 febbraio 1996, n. 228 (GU L 30, pag. 18),

<sup>\*</sup> Lingua processuale: l'italiano.

## ORDINANZA 20. 3, 1998 — CAUSA T-191/96

# IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

# Ordinanza

Contesto normativo, fatti e procedimento

- Con regolamento (CE) 7 febbraio 1996, n. 228, relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian (GU L 30, pag. 18; in prosieguo: il «regolamento n. 228/96»), la Commissione indiceva una gara per la fornitura di 1 000 tonnellate di succhi di frutta, 1 000 tonnellate di succhi di frutta concentrati e 1 000 tonnellate di confetture di frutta. L'art. 1 del detto regolamento prevedeva che la relativa procedura si sarebbe svolta secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE) della Commissione 18 agosto 1995, n. 2009, recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte d'intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan, prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio (GU L 196, pag. 4), in particolare dall'art. 2, n. 2, di questo. Ai sensi di tale disposizione, «la gara può vertere sul quantitativo di prodotti da prelevare fisicamente dalle scorte d'intervento come corrispettivo per la fornitura di prodotti trasformati della stessa categoria merceologica allo stadio di consegna da stabilirsi nel bando di gara».
- Il regolamento n. 228/96 indicava nel suo allegato I cui rinvia l'art. 1 per ciascuna delle sei partite oggetto della gara, da un lato, le caratteristiche dei prodotti

da fornire, dall'altro, il prodotto che le imprese aggiudicatarie avrebbero ritirato presso gli enti d'intervento in pagamento della fornitura. In particolare, questo allegato prevedeva che i prodotti che l'aggiudicatario avrebbe ritirato, a titolo di pagamento, sarebbero stati, a seconda delle partite, mele o arance.

- L'art. 3 del regolamento n. 228/96 precisava, al n. 2, che l'offerta del concorrente avrebbe dovuto indicare, per ogni partita, il quantitativo totale di frutta ritirata dal mercato che egli si impegnava a prendere in carico presso le organizzazioni di produttori interessate, a pagamento di ogni spesa che la fornitura avrebbe comportato fino allo stadio della messa a disposizione. Esso disponeva che la presa in carico sarebbe stata effettuata in serie di 1 000 tonnellate e che la serie seguente non avrebbe potuto essere liberata senza che prima fosse stata presentata la prova della trasformazione della serie precedente. Ai sensi dell'art. 4, lett. a), dello stesso regolamento, gli enti d'intervento erano tenuti ad assicurare agli aggiudicatari un accesso prioritario ai prodotti ritirati dal mercato in vista della buona esecuzione dell'operazione di fornitura.
- A seguito della presentazione di diverse offerte entro il termine previsto dal regolamento n. 228/96, le partite nn. 1, 3, 4, 5 e 6 venivano aggiudicate alla società Trento Frutta SpA (in prosieguo: la «Trento Frutta») e la partita n. 2 alla società Loma GmbH.

La società CAS Succhi di Frutta SpA (in prosieguo: la «CAS»), ricorrente nella presente causa, aveva partecipato alla gara limitatamente alle partite nn. 1 e 2. Le sue offerte non venivano accettate, in quanto essa proponeva di ritirare, in pagamento della fornitura dei suoi prodotti, un quantitativo di mele nettamente superiore a quello proposto dalle due aggiudicatarie, per ciascuna delle due partite, nelle rispettive offerte. Risulta inoltre dal fascicolo che nelle sue offerte la Trento Frutta aveva indicato di essere disposta a ritirare pesche, invece di mele, in caso di insufficiente disponibilità di queste ultime.

Il 6 marzo 1996 la Commissione inviava all'ente d'intervento italiano, l'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (in prosieguo: l'«AIMA»), una lettera con la quale lo informava dell'aggiudicazione delle sopramenzionate partite nn. 1, 3, 4, 5 e 6 alla Trento Frutta. Essa specificava che l'aggiudicataria in questione avrebbe ricevuto in pagamento un quantitativo determinato, a seconda della partita di cui si trattava, di mele o, in alternativa, di pesche, oppure di arance o, in alternativa, di mele o di pesche.

Con decisione 14 giugno 1996, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian prevista dal regolamento (CE) n. 228/96, la Commissione permetteva alle imprese aggiudicatarie che lo desiderassero di ritirare, in cambio delle mele o delle arance, «altri prodotti ritirati dal mercato in proporzioni prestabilite che riflettano l'equivalenza di trasformazione dei prodotti in causa». A tenore del secondo 'considerando', la decisione era motivata dal fatto che, dopo l'aggiudicazione, i quantitativi di prodotti ritirati dal mercato erano irrilevanti rispetto ai quantitativi necessari, mentre la campagna di ritiro era praticamente conclusa. I prodotti sostitutivi previsti dalla detta decisione erano le pesche e le albicocche. Per quanto riguarda, in particolare, le pesche, la decisione fissava un coefficiente di equivalenza con le mele pari a 1:1. Peraltro, con decisione 22 luglio 1996 la Commissione autorizzava anche la sostituzione delle mele che dovevano essere ritirate dalle aggiudicatarie, in pagamento della fornitura dei loro prodotti, con le nettarine.

A seguito di una denuncia presentata dalla CAS, la Commissione riesaminava le modalità di questa sostituzione di altre frutta alle mele e alle arance. Nella decisione 6 settembre 1996, che modifica la citata decisione 14 giugno 1996, essa fissava un nuovo coefficiente di equivalenza, meno favorevole alle aggiudicatarie, tra le pesche, da un lato, e le mele e le arance, dall'altro. Ai sensi di questa decisione, di cui erano destinatarie, come nel caso della precedente, l'Italia, la Francia, la Grecia e la Spagna, 0,914 tonnellate di pesche potevano essere sostituite a 1 tonnellata di mele e 0,372 tonnellate di pesche a 1 tonnellata di arance. Questi nuovi coefficienti si applicavano unicamente ai prodotti che, alla data del 6 settembre 1996, non erano ancora stati ritirati dalle aggiudicatarie come pagamento delle forniture.

•	Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 novembre 1996 la CAS ha presentato il ricorso principale. La CAS domanda che il Tribunale voglia:
	<ul> <li>annullare la decisione della Commissione 6 settembre 1996, che modifica la decisione della stessa Commissione 14 giugno 1996, relativa alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azer- baigian;</li> </ul>
	— condannare la Commissione alle spese.
0	Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 1997, la ricorrente ha anche proposto, ai sensi dell'art. 185 del Trattato CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione della citata decisione. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 26 febbraio 1997, causa T-191/96 R, CAS Succhi di Frutta/Commissione (Racc. pag. II-211).
1	Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 30 giugno 1997, la Allione Industria Alimentare SpA (in prosieguo: la «Allione»), società di diritto italiano, con sede in Tarantasca (Cuneo), con gli avv. ti Giovanni Fontana, del foro di Verona, Alberto Leone, del foro di Saluzzo, e Gianluca Santilli, del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Arsène Kronshagen, 22, rue Marie-Adelaïde, ha chiesto di essere ammessa a intervenire nella presente causa, a sostegno delle conclusioni della CAS.
2	Nelle sue osservazioni depositate nella cancelleria del Tribunale il 21 luglio 1997, la Commissione ha concluso che il Tribunale voglia respingere l'istanza di intervento della Allione e condannarla alle spese da essa causate.

13	Nelle sue osservazioni depositate nella cancelleria del Tribunale il 4 agosto 1997 la ricorrente si è dichiarata a favore dell'intervento della Allione.
	In diritto
	Argomenti delle parti
14	La Allione, impresa italiana che opera nel settore della trasformazione industriale della frutta in purea, confettura e altri prodotti similari, sottolinea in primo luogo che, ai sensi dell'allegato I del regolamento n. 228/96, i prodotti che la Trento Frutta avrebbe dovuto ritirare, a titolo di pagamento delle forniture da essa effettuate, sarebbero stati mele o arance, e non già pesche, albicocche o nettarine. La Allione non avrebbe partecipato alla gara poiché non era interessata a mele o arance.
15	Tuttavia la Commissione, nella lettera del 6 marzo 1996, avrebbe consentito alla Trento Frutta di ricevere pesche in alternativa alle mele o alle arance. Successivamente, con le decisioni 14 giugno e 22 luglio 1996 la Commissione avrebbe consentito alla Trento Frutta di sostituire le mele o le arance, a seconda dei casi, con pesche, albicocche o nettarine, stabilendo a tal fine dei coefficienti di equivalenza. Mediante la contestata decisione 6 settembre 1996 la Commissione avrebbe poi modificato i criteri di equivalenza tra le pesche, da un lato, e le mele o le arance, dall'altro.
16	Secondo la Allione, la fornitura di frutta diversa da quella prevista dal regolamento n. 228/96 ha causato un'alterazione assai grave del mercato italiano della trasformazione industriale della frutta. Dal momento che l'aggiudicazione non si è ancora conclusa, esisterebbe un grave rischio che tale alterazione si rinnovi.

II - 580

- Ciò considerato, la Allione avrebbe un interesse diretto e attuale all'accoglimento delle conclusioni della ricorrente, e non un interesse «indiretto e remoto» (ordinanze della Corte 25 novembre 1964, causa 111/63, Lemmerz-Werke/Alta Autorità, Racc. 1965, pag. 1018, e 8 aprile 1981, cause riunite 197/80-200/80 e 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1401; ordinanza del Tribunale 7 marzo 1997, causa T-184/95, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-351). Il suo interesse sarebbe peraltro distinto dall'interesse generico, remoto e indiretto di tutti gli altri soggetti.
- La Allione precisa, al riguardo, che l'alterazione del mercato risulta dal fatto che, a seguito della modifica dell'oggetto dell'aggiudicazione, la Trento Frutta ha potuto disporre di un quantitativo molto rilevante di pesche, pari a circa il 60% del totale nazionale, al prezzo di 90 LIT il chilogrammo invece del prezzo di mercato di 300 LIT il chilogrammo; essa avrebbe così fruito di un iniquo vantaggio concorrenziale. Di conseguenza, il prezzo del prodotto base sul mercato avrebbe subito un calo fino a circa 150 LIT il chilogrammo. I concorrenti della Trento Frutta, tra cui la Allione, sarebbero stati costretti a vendere sottocosto; le perdite risultanti si aggirerebbero, secondo la stima della Allione, attorno ai 5 miliardi di LIT per impresa.
- La Allione fa peraltro valere che, ove le conclusioni della ricorrente principale venissero accolte e ove ciò comportasse il ritorno all'applicazione delle modalità di pagamento considerate dal regolamento n. 228/96 (v. la citata ordinanza CAS Succhi di Frutta/Commissione, punti 17 e 19), si eviterebbe di ripetere la grave distorsione della concorrenza già verificatasi nel 1996, che le ha causato i danni menzionati. L'attualità dell'interesse della Allione all'intervento sarebbe d'altronde dimostrata dal fatto che l'aggiudicazione è stata eseguita, a tutt'oggi, solo per circa un terzo del totale.
- Infine, la Allione sostiene che, se non venisse ammessa all'intervento, essa non avrebbe accesso ad alcuna istanza giurisdizionale, nazionale o comunitaria, a difesa dei propri interessi.

- La Commissione ritiene, in primo luogo, che la domanda di intervento non dovrebbe essere dichiarata ammissibile a motivo dell'irricevibilità del ricorso principale: l'impugnata decisione 6 settembre 1996 non riguarderebbe la CAS direttamente né individualmente ed essa non avrebbe quindi alcun interesse ad ottenerne l'annullamento.
- In secondo luogo, la Allione non avrebbe interesse a ottenere l'annullamento della decisione 6 settembre 1996, che avrebbe come unico effetto di comportare l'applicazione della decisione 14 giugno 1996, che ha stabilito un coefficiente di equivalenza tra pesche e mele più sfavorevole per la Allione.
- In terzo luogo, la Allione non avrebbe alcun interesse diretto e attuale, nel senso delle ordinanze del Tribunale 15 giugno 1993, cause riunite T-97/92 e T-111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione (Racc. pag. II-587, punti 14 e 26), e 8 dicembre 1993, causa T-87/92, Kruidvat/Commissione (Racc. pag. II-1375, in particolare punto 13).
- L'interesse della Allione non sarebbe attuale, ma soltanto indiretto, vale a dire futuro e ipotetico. In particolare, l'assunto della Allione secondo cui l'aggiudicazione ha avuto esecuzione solo per circa un terzo del totale sarebbe in contrasto con la sua affermazione secondo cui la Trento Frutta ha potuto disporre di un quantitativo molto rilevante di pesche, pari a circa il 60% del volume nazionale totale. Se la Trento Frutta ha ricevuto un pagamento soltanto parziale, come sarebbe nel caso di specie, non si comprende come il mercato abbia potuto subire una grave alterazione.
- Infine, la Allione non avrebbe partecipato all'aggiudicazione e non si distinguerebbe quindi dagli altri operatori del settore delle pesche. Ammettere il suo intervento equivarrebbe a riconoscere a qualsiasi operatore su questo mercato un interesse sufficiente a intervenire per il semplice fatto di operare sul detto mercato e di dichiararlo alterato dalla decisione impugnata.

# Giudizio del Tribunale

- Ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto CE della Corte, il diritto di intervenire nelle controversie proposte al Tribunale spetta ad ogni persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.
- Il Tribunale non si pronuncia sulla ricevibilità del ricorso principale nell'ambito di un'ordinanza con la quale si pronuncia, in forza dell'art. 116, n. 1, terzo comma, del regolamento di procedura, su un'istanza di intervento (v. anche la citata ordinanza CAS Succhi di Frutta/Commissione, punto 19).
- Tuttavia, come ha statuito il presidente della Corte nell'ordinanza 17 giugno 1997, cause riunite C-151/97 P(I) e C-157/97 P(I), National Power e PowerGen (Racc. pag. I-3491, punti 51-53), l'interesse dei soggetti che presentano un'istanza di intervento deve definirsi alla luce dell'oggetto stesso della controversia. Per accogliere un'istanza di intervento, il Tribunale accerta che l'interveniente sia direttamente colpito dalla decisione impugnata e che il suo interesse all'esito della controversia sia certo (ordinanza della Corte 19 febbraio 1960, causa 25/59, Paesi Bassi/Alta Autorità, Racc. pag. 759, in particolare pag. 762). Del pari, l'interveniente deve dimostrare un interesse diretto e attuale all'accoglimento delle conclusioni, e non già un interesse relativo ai motivi dedotti (ordinanze della Corte Lemmerz-Werke/Alta Autorità, citata, pag. 1019, e 12 aprile 1978, cause riunite 116/77, 124/77 e 143/77, Amylum e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 893, punti 7 e 9). L'interesse richiesto a tale effetto non deve riguardare semplicemente tesi giuridiche astratte, bensì deve sussistere in relazione alle conclusioni di una delle parti in causa (ordinanza della Corte 10 giugno 1965, causa 56/64, Consten/ Commissione, Racc. 1966, pag. 572, in particolare pag. 574). Occorre infine distinguere coloro che presentano istanza d'intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all'atto specifico di cui si chiede l'annullamento da coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la propria situazione e quella di una delle parti (ordinanze della Corte 15 dicembre 1993, cause C-76/93 P, Scaramuzza/Commissione, Racc. pag. I-5715 e pag. I-5722, punto 11; ordinanze Rijnoudt e Hocken/Commissione, citata, punto 22, e Kruidvat/Commissione, citata, punto 12).

29	Alla luce di questa giurisprudenza, occorre rilevare, in primo luogo, che la deci-
	sione 6 settembre 1996, oggetto della controversia principale, si limita a stabilire un
	coefficiente di equivalenza tra le mele e le pesche più favorevole alla società che
	domanda di intervenire rispetto a quello stabilito nella precedente decisione
	14 giugno 1996. Quest'ultima decisione, assieme alla lettera della Commissione
	all'AIMA del 6 marzo 1996, costituisce il fondamento in forza del quale le autorità
	italiane sono state autorizzate a permettere alla Trento Frutta di ritirare altra frutta,
	tra cui pesche, in luogo di mele o arance, in pagamento delle forniture effettuate.

Ne consegue che, in quanto l'istante nel procedimento di intervento si duole del fatto che la sostituzione delle pesche alle mele avrebbe provocato un'alterazione del mercato dei prodotti trasformati, le sue censure devono intendersi principalmente rivolte alla decisione precedente della Commissione del 14 giugno 1996, o, eventualmente, alla lettera della Commissione all'AIMA del 6 marzo 1996, che autorizza tale sostituzione. Orbene, questi atti precedenti della Commissione non sono oggetto del ricorso principale, come definito dalla domanda di annullamento.

Ne discende che l'istante nel procedimento di intervento ha interesse a che sia accolta la domanda d'annullamento nel ricorso principale solo nei limiti in cui l'annullamento della decisione 6 settembre 1996 possa invalidare la legittimità della precedente decisione 14 giugno 1996 o della lettera del 6 marzo 1996.

Anche volendo ammettere che questa ipotesi si sia verificata (v. la citata ordinanza CAS Succhi di Frutta/Commissione, citata, punto 19), tale interesse non costituirebbe un interesse diretto ai sensi della citata giurisprudenza, ma, al massimo, un interesse indiretto.

Si deve aggiungere che, in quanto l'istante nel procedimento di intervento si basa, quanto meno implicitamente, sull'idea che l'annullamento della decisione 6 settembre 1996, e, di conseguenza, il dubbio sulla legittimità della decisione 14 giugno 1996 o della lettera del 6 marzo 1996, possa far sorgere in capo ad essa un diritto al risarcimento, tale interesse non è sufficiente a giustificare una domanda di intervento.

Infatti, come indicato dal Tribunale nella citata ordinanza Dorsch Consult/ Consiglio e Commissione (punti 17-20), il solo fatto che un operatore economico si trovi in una situazione analoga a quella della ricorrente, in particolare per il fatto di aver subito un danno causato dallo stesso atto comunitario e perché i motivi della sentenza auspicata potrebbero influire sul modo in cui l'istituzione convenuta potrebbe trattare la sua situazione, non è di per sé sufficiente a motivare un'istanza di intervento ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte.

In ogni caso, occorre rilevare che l'istanza di intervento si limita ad affermare l'esistenza di un'alterazione del mercato e di perdite subite dalla ricorrente. L'istanza considerata non contiene elementi concreti atti a dimostrare, anche prima facie, l'effettiva esistenza di un'alterazione di tale genere, né l'esistenza di un nesso diretto tra la politica concorrenziale seguita dalla Trento Frutta, da un lato, e la possibilità offerta a quest'ultima di ottenere in pagamento pesche in luogo di mele o arance, dall'altro, né l'effettiva esistenza delle perdite subite dall'istante.

In mancanza di tali elementi o indizi concreti, il Tribunale non è in ogni caso in grado di accertare che l'istante sia direttamente colpita dalla decisione né che sia certo il suo interesse all'esito della controversia (ordinanza Paesi Bassi/Alta Autorità, citata, pag. 762).

- Quanto all'argomento secondo il quale l'asserita alterazione può ripetersi in futuro per il fatto che le decisioni adottate in esecuzione dell'aggiudicazione sono state eseguite solo parzialmente, occorre constatate che l'istante nel presente procedimento non ha fornito elementi tali da consentire al Tribunale di accertare l'effettività di un rischio del genere. Infatti, l'eventualità di una futura alterazione del mercato provocata dal comportamento della Commissione dipenderebbe da numerosi fattori, quali la disponibilità delle scorte d'intervento, la situazione futura dell'offerta e della domanda sul mercato dei prodotti trasformati, la politica concorrenziale che la Trento Frutta adotterà su questo mercato e l'eventuale nesso tra questa politica, da un lato, e la decisione 6 settembre 1996, dall'altro.
- Ciò considerato, l'interesse a intervenire dell'istante nel presente procedimento dev'essere considerato alla stregua di un interesse indiretto, futuro e ipotetico, e non già di un interesse diretto e attuale ai sensi della giurisprudenza sopra richiamata.
- Infine, quanto all'argomento secondo il quale l'istante non avrebbe altri rimedi giurisdizionali a disposizione ove la sua domanda d'intervento non dovesse essere dichiarata ammissibile, è sufficiente rilevare che questo argomento non tiene conto dei rimedi previsti dal Trattato, in particolare agli artt. 177, 178 e 215.
- Discende da quanto precede che la domanda di intervento della Allione dev'essere respinta.

# Sulle spese

Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Allione è rimasta

soccombente,	e viste	le conclusioni	della	Commissione,	occorre	condannarla	alle
spese relative	alla sua	domanda d'in	terven	ito.			

Per questi motivi,

DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) L'istanza di intervento è respinta.
2) La Allione Industria Alimentare SpA è condannata alle spese relative all'istanza di intervento.
Lussemburgo, 20 marzo 1998
Il cancelliere Il presidente
H. Jung A. Kalogeropoulos